



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Etilometro con una sola prova

Autore: Redazione | 03/10/2019



È valida la multa per guida in stato di ebbrezza se la polizia fa una sola misurazione con l'alcoltest?

Si parla spesso di **due misurazioni** quando si deve fare il test dell'alcol per stabilire se il conducente sia in stato di ebbrezza. Numerose sono poi le sentenze che hanno chiarito quale debba essere lo spazio temporale tra le due misurazioni e cosa succede se la seconda dovesse restituire un risultato superiore alla prima. Si

parla, tuttavia, poco della possibilità di un controllo dell'**etilometro con una sola prova**. Sarebbe legittima l'eventuale sanzione? La seconda verifica è obbligatoria per legge? Sul punto è intervenuta la Cassazione con una recente sentenza **[1]**. Ecco cosa hanno detto i giudici in merito alla possibilità di impugnare l'alcoltest eseguito in modo "frettoloso".

Etilometro: come difendersi

Di norma, le misurazioni con l'etilometro devono essere due. Tra la prima e la seconda prova decorrono di solito cinque minuti. Ma la Cassazione ha detto che tale termine è quello minimo, sicché il secondo test può ben avvenire a distanza di quasi un'ora. Secondo la Corte, il lasso temporale tra il primo e il secondo alcoltest è talmente irrilevante che il rispetto tassativo della distanza temporale tra le due misurazioni non costituisce elemento atto a modificare l'esito dell'alcoltest **[2]**.

È ugualmente legittima la prova del palloncino se, al secondo tentativo, l'alcol nel sangue dovesse risultare **superiore rispetto al primo**. Infatti, la curva di assorbimento del liquido alcolico nel corpo umano registra una prima fase in cui si ha una crescita, per poi scendere dopo un certo momento. Se, dunque, le due misurazioni dovessero essere eseguite dopo poco tempo dall'assunzione della bevanda, il tasso alcolico non può che risultare in salita e non in diminuzione. Maggiori informazioni sul punto in [Intervallo prove alcoltest](#).

Di recente, la Cassazione, con una importante sentenza **[3]** ha stabilito che anche l'etilometro deve essere sottoposto a **revisione periodica**. Almeno una volta all'anno deve essere effettuata la taratura. In caso contrario la sanzione penale è illegittima. Come l'autovelox, anche l'alcoltest è infatti soggetto a spostamenti che ne possono pregiudicare il funzionamento e quindi l'attendibilità. Occorre, quindi, un check-up periodico affinché lo strumento di precisione non sbagli mai. Questo significa anche che, dinanzi all'**eccezione di mancato funzionamento dell'etilometro** sollevata dall'automobilista, la prova contraria va data dall'amministrazione. Un capovolgimento di interpretazione rispetto al passato. Maggiori informazioni sul punto in [Errori etilometro che fanno evitare la multa](#) ed in [Etilometro: come difendersi](#).

Etilometro: è valida una sola prova?

Secondo la Cassazione **[1]**, basta l'esito di un **solo esame con l'etilometro** per confermare la multa per guida in stato di ebbrezza, soprattutto se questi si presenta in condizioni psico-fisiche precarie. Sono gli elementi cosiddetti "sintomatici" che possono inchiodare l'automobilista senza rendere necessaria una seconda misurazione: evidenti barcollamenti, alito vinoso, occhi rossi, parlare incomprensibile e farfugliato, guida a zig-zag, impossibilità a stare in piedi, ecc.

Nel caso deciso dalla Corte, una donna veniva fermata su strada per fare il test del palloncino. Senonché l'etilometro con cui era stata effettuata la prima misurazione presentava problemi di alimentazione; pertanto la conducente veniva accompagnata presso il comando della Polizia stradale per la ripetizione dell'esame. In quel contesto, però, veniva eseguito un solo accertamento», insufficiente, a dire della donna, a considerare certa la sua condizione di «ebbrezza alla guida».

Secondo i giudici della Cassazione, per l'accertamento del reato può bastare una sola prova alcolimetrica, se corroborata da indici sintomatici dello stato di ebbrezza. Nella vicenda da cui è scaturita la sentenza in commento è stato, infatti, appurato, grazie al resoconto fatto dagli agenti della Polizia stradale, che la donna presentava «segni di alitosi alcolica, occhi vitrei e barcollamenti».

Quando però la sanzione viene confermata dai **sintomi del conducente** e non da uno strumento di precisione come l'etilometro, secondo quanto detto in passato dalla Cassazione **[4]** è più difficile contestare il reato (per il quale non deve sussistere il "ragionevole dubbio"); si può al massimo procedere alla sanzione meno grave. Si legge in una pregressa pronuncia che «la possibilità per il giudice di avvalersi, ai fini dell'affermazione della sussistenza dello stato di ebbrezza, delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori sarà il più delle volte da circoscrivere alla sola fattispecie meno grave».

Come noto, infatti, la guida in stato di ebbrezza ha tre diversi scaglioni: la prima sanzione è di carattere semplicemente amministrativa, mentre le altre due sono penali. Leggi [le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza](#).

Note

[1] Cass. sent. n. 39723/19 del 27.09.2019. [2] Cass. sent. n. 48840/15. Cass. sent. n. 25132/19 del 6.06.2019. [3] Cass, sent. n. 38618 del 19.09.2019. [4] Cass. sent. n. 16480/2017.

Sentenza

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 23 maggio - 27 settembre 2019, n. 39723 Presidente Dovere – Relatore Ranaldi Fatto e diritto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa - in sede di rito abbreviato - dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia, ha rideterminato la pena inflitta a Lu. Fe. per il reato di cui all'art. 186 cod. strada in mesi 2 di arresto ed Euro 1.050 di ammenda, sostituendola con giorni 65 di lavori di pubblica utilità; ha confermato nel resto. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando quanto segue. I) Mancanza della motivazione, avendo la Corte territoriale richiamato in punto di responsabilità la motivazione del primo giudice, nonostante la sentenza di primo grado nulla avesse scritto sul punto. II) Nullità dell'accertamento effettuato sull'imputata, atteso che l'etilometro con il quale veniva effettuata la prima misurazione presentava problemi di alimentazione, sicché la Fe. veniva accompagnata presso il Comando della Polizia Stradale per la ripetizione dell'esame, ove veniva eseguito un solo ulteriore accertamento. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, e quindi inammissibile, poiché la Corte di appello ha adeguatamente motivato in punto di responsabilità, avendo riportato gli esiti degli accertamenti svolti dalla polizia stradale (le due prove espletate hanno dato come risultati: 1,95 g/l la prima e 1,65 g/l la seconda). Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto non necessario l'espletamento di una terza prova, atteso che le prime due prove sono state considerate regolarmente svolte, né la ricorrente ha fornito elementi idonei a dimostrare il contrario. Del resto, come giustamente evidenziato dal giudice di merito, ai fini dell'accertamento del reato in contestazione può bastare una sola prova alcolimetrica, se corroborata da indici sintomatici dello stato di ebbrezza (cfr. Sez. 4, n. 22604 del 04/04/2017, Mendoza Roque, Rv. 26997901), nel caso riscontrati dalla sentenza di primo grado, in cui si accenna a segni di alitosi alcolica, occhi vitrei e barcollamenti della prevenuta. 4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.